



Bruxelles, 25 novembre 2022
(OR. en)

15139/22

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0394(COD)**

LIMITE

**EJUSTICE 91
JURINFO 13
JAI 1531
JUSTCIV 158
CODEC 1819
COPEN 404**

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Coreper/Consiglio
n. doc. Comm.:	14850/21
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria - Orientamento generale

Si riporta di seguito per le delegazioni il testo di compromesso della presidenza relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria.

Le modifiche rispetto alla proposta iniziale della Commissione sono indicate in **grassetto** per quanto riguarda le aggiunte e con [...] per quanto riguarda le soppressioni.

Il testo sarà trasmesso al Coreper e al Consiglio per approvazione come orientamento generale.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, lettere e) ed f), e l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione del 2 dicembre 2020 sulla digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea¹ la Commissione ha ravvisato la necessità di modernizzare il quadro legislativo delle procedure transfrontaliere dell'Unione in materia civile, commerciale e penale, in linea con il principio del "digitale per default", assicurando nel contempo tutte le garanzie necessarie per evitare l'esclusione sociale.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea. Un pacchetto di opportunità (COM(2020) 710 final).

- (2) La facilitazione dell'accesso alla giustizia per le persone fisiche e giuridiche così come la facilitazione della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri sono tra gli obiettivi principali dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE sancito nella parte tre, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (3) Al fine di rafforzare la cooperazione giudiziaria e l'accesso alla giustizia, gli atti giuridici dell'Unione che prevedono comunicazioni tra le autorità competenti, compresi gli organi e le agenzie dell'Unione, e tra le autorità competenti e le persone fisiche e giuridiche **in materia civile e commerciale**, dovrebbero essere integrati da condizioni che consentano lo svolgimento di tali comunicazioni attraverso mezzi digitali.
- (4) Il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e la rapidità delle procedure giudiziarie e a facilitare l'accesso alla giustizia mediante la digitalizzazione dei canali di comunicazione esistenti, che dovrebbe portare a risparmi di costi e tempi, a una riduzione degli oneri amministrativi e a una migliore resilienza nelle situazioni di forza maggiore, a beneficio di tutte le autorità coinvolte nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera. L'uso di canali di comunicazione digitali tra le autorità competenti dovrebbe portare a una riduzione dei ritardi nella trattazione delle cause, a vantaggio delle persone fisiche e giuridiche. Si tratta di un aspetto particolarmente importante anche per i procedimenti penali transfrontalieri nel contesto della lotta dell'Unione contro la criminalità. In tale ambito il livello elevato di sicurezza che i canali di comunicazione digitali sono in grado di offrire costituisce un passo avanti, anche in termini di tutela dei diritti degli interessati e di rispetto della loro vita privata e dei dati personali che li riguardano.
- (5) È importante sviluppare canali adeguati per assicurare che i sistemi giudiziari possano cooperare efficacemente in modo digitale. È pertanto essenziale istituire uno strumento informatico a livello di Unione che consenta alle autorità competenti di procedere allo scambio elettronico transfrontaliero dei dati relativi alle cause in modo rapido, diretto, interoperabile, affidabile e sicuro.

- (6) Sono stati sviluppati strumenti per lo scambio digitale di dati relativi alle cause, senza sostituire o richiedere modifiche costose ai sistemi informatici esistenti già istituiti negli Stati membri. Lo strumento principale di questo tipo ad oggi sviluppato è la comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati in linea (sistema e-CODEX) (e-Justice Communication via Online Data Exchange).
- (7) L'istituzione di canali digitali per la comunicazione transfrontaliera dovrebbe contribuire direttamente a migliorare l'accesso alla giustizia, consentendo alle persone fisiche e giuridiche di far valere i propri diritti e corroborare le proprie istanze, avviare procedimenti giudiziari, scambiare in formato digitale i dati relativi alle cause con l'autorità giudiziaria o altre autorità competenti, nel contesto delle procedure che rientrano nella sfera del diritto dell'Unione in materia civile e commerciale.
- (8) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare la digitalizzazione delle comunicazioni [...] nelle cause aventi implicazioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici dell'Unione in materia civile, commerciale e penale. È opportuno elencare detti atti negli allegati del presente regolamento. [...] Dovrebbe essere disciplinata dal presente regolamento anche la comunicazione [...] tra le autorità competenti e le agenzie e gli organi dell'Unione, quali Eurojust o la Procura europea, ove competenti ai sensi degli atti giuridici elencati nell'allegato II. Qualora, ai sensi del diritto nazionale, gli amministratori delle procedure di insolvenza siano competenti per i crediti insinuati da un creditore straniero nelle procedure di insolvenza ai sensi del regolamento (UE) 2015/848, essi dovrebbero essere considerati autorità competenti ai sensi del presente regolamento.
- (8-a) [...] L'eventualità che una causa debba essere considerata avere implicazioni transfrontaliere dovrebbe essere accertata a norma degli atti giuridici elencati negli allegati I e II. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi qualora gli strumenti elencati negli allegati I e II stabiliscano esplicitamente che il diritto nazionale disciplini una data procedura di comunicazione tra autorità competenti.
- (8 bis) **Gli obblighi di cui al presente regolamento non si applicano alle comunicazioni orali, ad esempio per telefono o di persona.**

- (9) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla notificazione o alla comunicazione di atti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio² [...]³, né all'assunzione di prove ai sensi del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ [...]⁵, che già prescrivono norme proprie in materia di digitalizzazione della cooperazione giudiziaria. **Tuttavia, al fine di migliorare la notificazione o comunicazione elettronica degli atti da effettuare direttamente a una persona che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro, sono introdotte alcune modifiche al regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.**

² Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (rifusione) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).

³ [...]

⁴ Regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 1).

⁵ [...]

⁶ **Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (rifusione) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).**

- (10) Ai fini di una comunicazione sicura, rapida, interoperabile, riservata e affidabile tra gli Stati membri nelle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile, commerciale e penale, dovrebbe essere impiegata [...] **una** tecnologia moderna di comunicazione adeguata, a patto che siano rispettate determinate condizioni quanto all'integrità e attendibilità del documento o atto ricevuto e all'identificazione dei partecipanti alla comunicazione. Pertanto dovrebbe essere impiegato un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile. Di conseguenza è necessario istituire un tale sistema informatico per lo scambio di dati nelle procedure giudiziarie transfrontaliere. Il carattere decentrato di tale sistema informatico consentirebbe lo scambio sicuro di dati [...] fra [...] **le autorità competenti**, senza che alcuna istituzione dell'Unione sia coinvolta nel merito dello scambio.
- (11) Il sistema informatico decentrato dovrebbe comprendere i sistemi back-end degli Stati membri e delle agenzie e degli organi dell'Unione, così come i punti di accesso interoperabili attraverso i quali sono interconnessi. I punti di accesso al sistema informatico decentrato dovrebbero essere basati su e-CODEX.
- (12) Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri [...] **potrebbero** utilizzare un software sviluppato dalla Commissione (software di implementazione di riferimento) in luogo di un sistema informatico nazionale. **Tale software di implementazione di riferimento dovrebbe essere basato su un'impostazione modulare, il che significa che il software è confezionato e fornito separatamente dai componenti e-CODEX necessari per connetterlo al sistema informatico decentrato. Tale impostazione dovrebbe consentire agli Stati membri di riutilizzare o migliorare le loro infrastrutture nazionali di comunicazione giudiziaria esistenti per uso transfrontaliero. Per le questioni relative alle obbligazioni alimentari, gli Stati membri potrebbero anche utilizzare un software sviluppato dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (iSupport).**

(12 bis) La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento, conformemente ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. La Commissione dovrebbe progettare, sviluppare e mantenere il software di implementazione di riferimento in conformità dei requisiti e dei principi in materia di protezione dei dati stabiliti dal regolamento (UE) 2018/1725⁷ e (UE) 2016/679⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio e **dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹**, in particolare dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, così come nel rispetto di un livello elevato di cibersecurity. Il software di implementazione di riferimento dovrebbe inoltre comprendere le misure tecniche appropriate e consentire le misure organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza e interoperabilità adeguato agli scambi di informazioni nel contesto delle procedure giudiziarie transfrontaliere. **Al fine di garantire l'interoperabilità con i sistemi informatici nazionali, il software di implementazione di riferimento dovrebbe essere in grado di implementare le norme procedurali digitali, quali definite nel regolamento (UE) 2022/850, per i corrispondenti strumenti giuridici elencati negli allegati I e II.**

⁷ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁹ **Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).**

- (13) Al fine di fornire un'assistenza rapida, sicura ed efficiente ai richiedenti, la comunicazione [...] tra le autorità competenti, quali gli organi giurisdizionali e le autorità centrali istituite ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 4/2009¹⁰ e (UE) 2019/1111¹¹, dovrebbe, di norma, avvenire attraverso il sistema informatico decentrato. [...]
- (14) La trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato potrebbe risultare impossibile in ragione di un guasto del sistema o laddove la natura di ciò che deve essere trasmesso renda impraticabile la trasmissione con mezzi digitali, come nel caso di trasmissione di prove fisiche/materiali **o quando sia necessario trasmettere il documento originale in formato cartaceo per valutarne l'autenticità o in circostanze eccezionali, come la conversione di documenti voluminosi in formato elettronico, che impone un onere amministrativo sproporzionato all'autorità competente di invio.** Qualora non sia usato il sistema informatico decentrato, la comunicazione dovrebbe essere effettuata con i mezzi alternativi più appropriati. Tali mezzi alternativi dovrebbero comportare, tra l'altro, che la trasmissione sia effettuata il più rapidamente possibile e in modo sicuro con altro mezzo elettronico sicuro o tramite il servizio postale.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

¹¹ Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU L 178 del 2.7.2019, pag. 1).

(15) Al fine di garantire la flessibilità della cooperazione giudiziaria in talune procedure giudiziarie transfrontaliere, potrebbero risultare più appropriati altri mezzi di comunicazione. Il caso [...] **potrebbe** presentarsi, in particolare, per la comunicazione diretta tra organi giurisdizionali a norma dei regolamenti (UE) 2019/1111 e (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio¹², così come per la comunicazione diretta tra autorità competenti a norma [...] **delle decisioni quadro 2005/214/GAI¹³, 2006/783/GAI¹⁴, 2008/909/GAI¹⁵, 2008/947/GAI¹⁶ e 2009/829/GAI¹⁷ del Consiglio, della direttiva 2014/41/UE¹⁸ o del regolamento (UE) 2018/1805¹⁹, che prevedono che la comunicazione tra le autorità competenti possa essere effettuata con qualsiasi mezzo o con qualsiasi mezzo appropriato.** In tali casi potrebbero essere utilizzati mezzi di comunicazione meno formali, quali la posta elettronica. **Ciò potrebbe verificarsi anche quando le autorità competenti necessitano di una comunicazione personale diretta. Considerando che le autorità competenti si occupano di dati sensibili, gli aspetti della sicurezza e dell'affidabilità dello scambio di informazioni dovrebbero sempre essere presi in considerazione nella scelta dei mezzi di comunicazione appropriati.**

¹² Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

¹³ **Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16).**

¹⁴ **Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59).**

¹⁵ **Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27).**

¹⁶ **Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102).**

¹⁷ **Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20).**

¹⁸ **Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).**

¹⁹ **Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1).**

- (16) Per quanto riguarda i componenti del sistema informatico decentrato sotto la responsabilità dell'Unione, **conformemente al regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰**, il soggetto che li gestisce dovrebbe disporre di risorse sufficienti a garantirne il corretto funzionamento.
- (17) Al fine di agevolare l'accesso delle persone fisiche e giuridiche alle autorità competenti **in materia civile e commerciale**, il presente regolamento dovrebbe istituire, nel sistema informatico decentrato, un punto di accesso a livello di Unione (punto di accesso elettronico europeo) attraverso il quale le persone fisiche e giuridiche possano presentare istanze e richieste, inviare, [...] ricevere e **conservare** informazioni di rilevanza procedurale e comunicare con le autorità competenti nei casi disciplinati dal presente regolamento o **ricevere la notificazione o comunicazione di atti giudiziari o extragiudiziali**. Il punto di accesso elettronico europeo dovrebbe essere ospitato sul portale europeo della giustizia elettronica, che funge da sportello unico per le informazioni e i servizi giudiziari nell'Unione.
- (18) [...]

²⁰ Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 150 dell'1.6.2022, pag. 1).

- (19) Ai fini della comunicazione delle persone fisiche e giuridiche con le autorità competenti nelle cause transfrontaliere **in materia civile e commerciale**, la comunicazione elettronica dovrebbe essere utilizzata in alternativa ai mezzi di comunicazione esistenti, **compresi quelli nazionali, senza pregiudicare il modo in cui le persone fisiche o giuridiche comunicano con le loro autorità nazionali, conformemente al diritto nazionale.** Tuttavia, per evitare che l'accesso alla giustizia tramite mezzi digitali concorra ad ampliare ulteriormente il divario digitale, la scelta del mezzo, tra la comunicazione elettronica prevista dal presente regolamento e gli altri mezzi di comunicazione, dovrebbe essere lasciata alla discrezione della persona fisica. [...] **Ciò è particolarmente importante [...] nel caso di persone che si trovano in situazioni specifiche [...], come le persone che potrebbero non disporre dei mezzi tecnici o delle competenze digitali necessari per accedere ai servizi digitali e le persone con disabilità, in quanto gli Stati membri e l'Unione si sono impegnati ad adottare misure adeguate in conformità della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.**
- (20) Per potenziare la comunicazione e la trasmissione elettroniche transfrontaliere di documenti o atti tramite il sistema informatico decentrato, **anche attraverso** il punto di accesso elettronico europeo [...], è opportuno far sì che tali documenti o atti non siano privati degli effetti giuridici o non siano considerati inammissibili nel procedimento per il solo motivo della loro forma elettronica. Tuttavia questo principio dovrebbe lasciare impregiudicata la determinazione degli effetti giuridici o l'ammissibilità di detti documenti, che [...] **potrebbero** costituire una prova conformemente al diritto nazionale. [...]

(21) Al fine di agevolare le udienze nei procedimenti in materia civile, commerciale e penale aventi implicazioni transfrontaliere, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'uso facoltativo della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per la partecipazione delle parti a tali udienze, **subordinatamente alla disponibilità della relativa tecnologia. Il presente regolamento non impedisce alle persone che assistono una parte e ai pubblici ministeri nei procedimenti in materia civile e commerciale di partecipare all'udienza anche in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, conformemente al diritto nazionale applicabile.** La procedura [...] relativa all'avvio e allo svolgimento [...] delle udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dovrebbe essere disciplinata dal diritto dello Stato membro [...] **che dovrebbe effettuare la videoconferenza. In materia penale, lo Stato membro che effettua l'udienza in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dovrebbe essere inteso come lo Stato membro che richiede la videoconferenza.** Lo svolgimento di un'udienza [...] in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza non dovrebbe essere rifiutato unicamente a causa dell'assenza di norme nazionali che disciplinino l'uso della tecnologia di comunicazione a distanza. In tali casi dovrebbero applicarsi con gli opportuni adattamenti le norme più adeguate previste dal diritto nazionale, quali quelle in materia di assunzione delle prove. **Qualora la registrazione delle udienze sia prevista dal diritto nazionale dello Stato membro che effettua l'udienza in materia civile o commerciale, le parti dovrebbero essere informate di tale circostanza e, ove previsto, della loro possibilità di rifiutare la registrazione.**

(21-a) **Qualora un minore partecipi a procedimenti in materia civile o commerciale, in particolare in qualità di parte, a norma del diritto nazionale, il minore potrebbe partecipare all'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza a norma del presente regolamento, tenendo conto dei suoi diritti procedurali. Tuttavia, se il minore partecipa al procedimento ai fini dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, ad esempio se deve essere ascoltato in qualità di testimone, il minore potrebbe essere ascoltato anche mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza a norma del regolamento (UE) 2020/1783.**

- (21 bis) Se l'autorità competente richiede la partecipazione di una persona ai fini dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, la partecipazione di tale persona all'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dovrebbe essere disciplinata dal regolamento (UE) 2020/1783.**
- (21 bis bis) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza nei procedimenti civili e commerciali che sia già previsto [...] in determinati atti giuridici elencati all'allegato I.**
- (21 bis ter) Le norme di cui al presente regolamento sull'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per le udienze nei procedimenti di cooperazione giudiziaria in materia penale non dovrebbero applicarsi alle udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza ai fini dell'assunzione delle prove o dello svolgimento di un processo che potrebbe sfociare in una decisione di colpevolezza o innocenza dell'indagato o imputato. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la direttiva 2014/41/UE, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio.**

(21 ter) Al fine di salvaguardare il diritto a un processo equo e i diritti della difesa, l'indagato, l'imputato o il condannato dovrebbe dare il proprio consenso all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza nelle udienze nei procedimenti di cooperazione giudiziaria in materia penale. Se l'indagato, l'imputato o il condannato è chiamato a esprimere il proprio consenso sull'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza, il presente regolamento dovrebbe applicarsi tenendo conto del diritto di avvalersi di un difensore di cui alla direttiva 2013/48/UE²¹. L'autorità competente potrebbe derogare al requisito del consenso dell'indagato, dell'imputato o del condannato solo in circostanze eccezionali, ove ciò sia debitamente giustificato dai motivi impellenti specificati nel presente regolamento.

(21 quater) Se i diritti dell'indagato, dell'imputato o del condannato sono violati nel contesto di un'udienza in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, l'accesso a un ricorso giuridico effettivo dovrebbe essere garantito conformemente all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea²². L'accesso a un ricorso giuridico effettivo dovrebbe essere garantito anche alle persone interessate diverse dall'indagato, dall'imputato o dal condannato nel contesto delle udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza nei procedimenti a norma del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio.

²¹ **Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).**

²² **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 389).**

(22) [...]

(23) [...] Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio²³ istituisce un quadro normativo comune dell'Unione per il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica e servizi fiduciari elettronici (firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali, servizi elettronici di recapito e autenticazione di siti web) cui è riconosciuto a livello transfrontaliero lo stesso status giuridico del rispettivo equivalente fisico. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe applicare i servizi fiduciari eIDAS ai fini della comunicazione digitale.

(23 bis) Se un documento trasmesso nell'ambito della comunicazione elettronica a norma del presente regolamento richiede un sigillo o una firma, le autorità competenti dovrebbero utilizzare un sigillo elettronico qualificato o una firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 e le persone fisiche o giuridiche dovrebbero utilizzare una firma elettronica qualificata o un'identificazione elettronica. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe incidere sui requisiti formali applicabili ai documenti prodotti a sostegno di una richiesta, che potrebbero essere originali digitali o copie autenticate. Dovrebbe inoltre fare salvo il diritto nazionale in materia di conversione degli atti.

(24) Per agevolare il pagamento delle spese nelle cause aventi implicazioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici dell'Unione in materia civile e commerciale, dovrebbe essere possibile in ambiente online [...] **e accessibile tramite il punto di accesso elettronico europeo** pagare le spese elettronicamente, **mediante metodi di pagamento diffusi in tutta l'Unione, quali carta di credito, carta di debito, portafoglio elettronico e bonifico bancario.**

²³ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(25) Al fine di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e l'allineamento ad esso degli atti giuridici dell'Unione vigenti in materia civile, commerciale e penale, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, **il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶**, il regolamento UE n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸. Le modifiche mirano ad assicurare che la comunicazione avvenga conformemente alle norme e ai principi stabiliti nel presente regolamento. Le modifiche delle direttive e delle decisioni quadro in materia civile, commerciale e penale sono introdotte con una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio/... [direttiva modificativa]²⁹.

²⁴ Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).

²⁵ Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).

²⁶ **Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4).**

²⁷ Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 59).

²⁸ [...]

²⁹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, le decisioni quadro [...] 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI del Consiglio, [...] **le direttive** 2011/99/UE e [...] 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria.

- (26) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³⁰, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per ciascuno degli atti giuridici elencati negli allegati I e II per valutare l'effettiva incidenza del presente regolamento e l'esigenza di ulteriori interventi.
- (27) Il software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione quale sistema back-end dovrebbe essere programmato per raccogliere i dati necessari a fini di monitoraggio, che dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. Laddove gli Stati membri decidano di utilizzare un sistema informatico nazionale invece del software di implementazione di riferimento elaborato dalla Commissione, il sistema [...] **potrebbe** essere programmato per raccogliere tali dati e in tal caso tali dati dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. **Il connettore e-CODEX potrebbe inoltre essere dotato di una funzione che consenta il recupero dei dati statistici pertinenti.**

³⁰ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(28) Nei [...] casi in cui i dati **sul numero di udienze in cui è stata utilizzata la videoconferenza** non possono essere raccolti automaticamente, e al fine di [...] **limitare l'ulteriore** onere amministrativo della raccolta dei dati, ciascuno Stato membro dovrebbe designare almeno un organo giurisdizionale o un'autorità competente allo scopo di stabilire un campione di monitoraggio. L'organo giurisdizionale così designato o l'autorità competente così designata dovrebbe essere incaricato o incaricata di raccogliere e trasmettere alla Commissione **tali dati sulle proprie [...] udienze**, che dovrebbero servire a stimare, a livello di un determinato Stato membro, i dati necessari per la valutazione del presente regolamento. L'organo giurisdizionale designato o [...] l'autorità designata dovrebbero essere [...] **competenti a tenere udienze in videoconferenza in conformità del** presente regolamento [...]. Il campione di monitoraggio designato dovrebbe essere rappresentativo dell'attuazione del regolamento anche per i settori nei quali sono considerate autorità competenti ai sensi del presente regolamento autorità diverse dagli organi giurisdizionali o dai pubblici ministeri, quali ad esempio i notai.

- (29) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati i diritti procedurali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea³¹ e dal diritto dell'Unione, quali le direttive sui diritti procedurali³², in particolare il diritto a un interprete, il diritto di avvalersi di un difensore, il diritto di accesso al fascicolo, il diritto al patrocinio a spese dello Stato e il diritto di presenziare al processo.

³¹ [...]

³² Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1); direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1); direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1); direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1); direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1); direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

- (30) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio [...], la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio³³ e il **regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴** si applicano al trattamento di dati personali effettuato nel sistema informatico decentrato. Al fine di precisare la responsabilità del trattamento dei dati personali inviati o ricevuti tramite il sistema informatico decentrato, il presente regolamento dovrebbe indicare il titolare del trattamento dei dati personali. A tal fine è opportuno considerare che ciascun soggetto mittente o ricevente determini distintamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.
- (31) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto concerne l'istituzione del sistema informatico decentrato. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵. **Gli atti di esecuzione dovrebbero consentire agli Stati membri di adattare i loro sistemi informatici nazionali pertinenti per connettersi al sistema informatico decentrato.**

³³ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

³⁴ **Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).**

³⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (32) Poiché la digitalizzazione armonizzata della cooperazione giudiziaria transfrontaliera non può essere conseguita in misura sufficiente dagli Stati membri individualmente, in particolare data l'assenza di garanzie quanto all'interoperabilità dei sistemi informatici degli Stati membri e delle agenzie e degli organi dell'Unione, ma, a motivo di un'azione coordinata dell'Unione, può essere conseguita meglio a livello di Unione, quest'ultima [...] **potrebbe** intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (33) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (34) [...] A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. [...]

[...]

[...]

- (35) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso il suo parere il **25 gennaio 2022**,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico per la comunicazione elettronica tra le autorità competenti nelle procedure di cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale e per la comunicazione elettronica tra le persone fisiche o giuridiche e le autorità competenti nelle procedure giudiziarie in materia civile e commerciale [...].

Stabilisce inoltre norme in materia di:

- a) uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per finalità diverse dall'assunzione delle prove ai sensi del regolamento (UE) 2020/1783;
 - b) applicazione di servizi fiduciari elettronici;
 - c) effetti giuridici dei documenti elettronici;
 - d) pagamento elettronico delle spese.
2. Il presente regolamento si applica alla [...] **comunicazione elettronica nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, come precisato agli articoli 3 e 4, e alle udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia civile, commerciale e penale, come precisato agli articoli 7 e 8.**

[...]

[...]

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "*autorità competenti*": organi giurisdizionali, [...] **procure**, [...] **autorità centrali** e altre autorità competenti [...] **quali definite negli** [...] atti giuridici elencati negli allegati I e II, **ivi designate o notificate** in conformità degli **stessi, nonché agenzie e organi dell'Unione che partecipano a procedure di cooperazione giudiziaria in conformità degli atti giuridici elencati nell'allegato II. Ai fini degli articoli 7 e 8, per autorità competente si intende inoltre qualsiasi organo giurisdizionale o altra autorità competente ai sensi del diritto nazionale o del diritto dell'Unione a tenere udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia civile, commerciale o penale;**
- 2) "*comunicazione elettronica*": lo scambio digitale di informazioni su internet o su altra rete di comunicazione elettronica;

[...]

[...] 3) "*sistema informatico decentrato*": rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro ovvero di ciascuna agenzia o di ciascun organo dell'Unione e che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni;

[...] 4) "*punto di accesso elettronico europeo*": [...] **portale** accessibile alle persone fisiche e giuridiche, **o ai loro rappresentanti**, in tutta l'Unione, **connesso a un punto di accesso interoperabile nel contesto del sistema informatico decentrato**;

[...] 5) "*spese*": i pagamenti riscossi dalle autorità competenti nei procedimenti a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I.

CAPO II

COMUNICAZIONE TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 3

Mezzi di comunicazione tra autorità competenti

1. La comunicazione [...] tra le autorità competenti [...] **di diversi Stati membri a norma** degli atti giuridici elencati negli allegati I e II [...] **o tra un'autorità nazionale competente e un'agenzia o un organo dell'Unione ai sensi degli atti giuridici elencati nell'allegato II**, compreso lo scambio di moduli stabiliti da tali atti, è effettuata in un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile.

2. Qualora a causa di guasti del sistema informatico decentrato, della natura del materiale trasmesso o di circostanze eccezionali non sia possibile procedere alla comunicazione elettronica in conformità del paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi e più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire la sicurezza e l'affidabilità dello scambio di informazioni.
3. Può essere utilizzato qualsiasi altro mezzo di comunicazione laddove il ricorso al sistema informatico decentrato non sia consono alle circostanze specifiche della comunicazione.
4. Il paragrafo 3 non si applica allo scambio dei moduli previsti dagli strumenti elencati negli allegati I e II. **Qualora le autorità competenti di diversi Stati membri siano presenti nello stesso luogo in uno Stato membro al fine di prestare assistenza nell'esecuzione delle procedure di cooperazione giudiziaria in conformità degli atti giuridici elencati nell'allegato II, esse possono scambiare i moduli attraverso altri mezzi appropriati.**
5. **Ciascuno Stato membro può decidere di utilizzare il sistema informatico decentrato per la comunicazione tra le proprie autorità nazionali nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici elencati nell'allegato I o II.**
6. **Le agenzie o gli organi dell'Unione possono decidere di utilizzare il sistema informatico decentrato per la comunicazione all'interno dell'agenzia o dell'organo nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici elencati nell'allegato II.**

CAPO III

COMUNICAZIONE TRA PERSONE FISICHE O GIURIDICHE E AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Articolo 4

[...] Punto di accesso elettronico europeo

1. Sul portale europeo della giustizia elettronica è istituito un punto di accesso elettronico europeo [...].
2. **Il punto di accesso elettronico europeo può essere utilizzato per le comunicazioni elettroniche tra persone fisiche o giuridiche, o loro rappresentanti, e le autorità competenti nei seguenti casi:**
 - a) **nell'ambito delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1896/2006, al regolamento (CE) n. 861/2007 e al regolamento (UE) n. 655/2014;**
 - b) **nell'ambito delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 805/2004;**
 - c) **nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento, dichiarazione di esecutività o diniego del riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 4/2009, al regolamento (UE) n. 650/2012, al regolamento (UE) n. 1215/2012, [...] al regolamento (UE) n. 606/2013, [...] al regolamento (UE) 2016/1103, al regolamento (UE) 2016/1104 e al regolamento (UE) 2019/1111;**
 - d) **nell'ambito delle procedure relative al rilascio, alla rettifica e alla revoca dei seguenti documenti:**
 - **gli estratti di cui al regolamento (CE) n. 4/2009;**
 - **il certificato successorio europeo e gli attestati di cui [...] al regolamento (UE) n. 650/2012;**
 - **i certificati di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012;**

- **il certificato di cui al regolamento (UE) n. 606/2013;**
 - **gli attestati di cui al regolamento (UE) 2016/1103;**
 - **gli attestati di cui al regolamento (UE) 2016/1104;**
 - **i certificati di cui al regolamento (UE) 2019/1111;**
- e) **nell'ambito dell'insinuazione di un credito da parte di un creditore straniero nelle procedure di insolvenza a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2015/848;**
- f) **nell'ambito della comunicazione tra persone fisiche o giuridiche, o loro rappresentanti, e le autorità centrali ai sensi del regolamento (CE) n. 4/2009 e del regolamento (UE) 2019/1111, o le autorità competenti ai sensi del capo IV della direttiva 2003/8/CE.**

2. [...]

3. Il punto di accesso elettronico europeo consente alle persone fisiche e giuridiche, **o ai loro rappresentanti, nei casi di cui al paragrafo 2, di avviare procedimenti o di agire nell'ambito di procedimenti**, di [...] inviare, [...] ricevere e conservare informazioni o documenti di rilevanza procedurale e comunicare con le autorità competenti **o ricevere la notificazione o comunicazione di atti giudiziari o extragiudiziali.**

Fatto salvo l'articolo 9, la comunicazione tramite il punto di accesso elettronico europeo è conforme alle disposizioni procedurali applicabili del diritto dell'Unione [...] e del diritto nazionale.

4. **Le autorità competenti accettano le comunicazioni elettroniche trasmesse tramite il punto di accesso elettronico europeo nei casi di cui al paragrafo 2.**

5. **Le autorità competenti comunicano con le persone fisiche e giuridiche, o i loro rappresentanti, nei casi di cui al paragrafo 2 o possono notificare o comunicare loro atti tramite il punto di accesso elettronico europeo, qualora la persona fisica o giuridica interessata, o il suo rappresentante, abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di tale mezzo di comunicazione o di tale modalità di notificazione o comunicazione. Ogni consenso è specifico alla procedura nell'ambito della quale è espresso ed è espresso separatamente ai fini della comunicazione e della notificazione degli atti.**
6. **La Commissione è responsabile della gestione tecnica, dello sviluppo, della manutenzione, della sicurezza, dell'accessibilità e del supporto in relazione al punto di accesso elettronico europeo.**

Articolo 5

[...]

[...]

[...]

Articolo 6

[...]

[...]

CAPO IV

**UDIENZE IN VIDEOCONFERENZA O ALTRA TECNOLOGIA DI
COMUNICAZIONE A DISTANZA**

Articolo 7

*[...]Partecipazione a udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in
materia civile e commerciale*

1. Fatte salve le disposizioni specifiche che disciplinano l'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza nel procedimento [...] **ai sensi dei regolamenti (UE) 2020/1783, (CE) n. 861/2007 e (UE) n. 655/2014, nell'ambito di procedimenti in materia civile o commerciale in cui una delle parti si trovi in un altro Stato membro**, le autorità competenti [...] **possono consentire** la partecipazione [...] **delle parti e dei loro rappresentanti legali** in udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza [...].

[...]

[...]

2. **La procedura per tenere un'udienza in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro che effettua l'udienza.**

[...]

Articolo 8

Udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza [...] in materia penale

1. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro richieda l'audizione dell'indagato, dell'imputato o del condannato **presente in un altro Stato membro** nell'ambito di un procedimento ai sensi degli atti seguenti [...]:
 - **la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, lettera a);**

- **la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3;**
- **la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4;**
- **la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4;**
- **la direttiva 2011/99/UE, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4;**
- **il regolamento (UE) 2018/1805 del Consiglio, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,**

l'autorità competente **dell'altro Stato membro** consente la partecipazione della persona all'udienza in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, a condizione che:

- a) tale tecnologia sia disponibile;
- b) le particolari circostanze del caso giustifichino il ricorso a tale tecnologia; e
- c) l'indagato, l'imputato o il condannato abbia acconsentito all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza. [...] **Fermo restando il principio dell'equo processo, il consenso di tali persone non può essere richiesto qualora la partecipazione a un'udienza in presenza possa costituire una minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica.**

- 1 bis Qualora, nei procedimenti a norma del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'autorità competente di uno Stato membro richiama l'audizione di un soggetto colpito quale definito all'articolo 2, punto 10, del medesimo regolamento, diverso dall'indagato, dall'imputato o dal condannato, presente in un altro Stato membro, tale audizione può essere tenuta in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.**
2. **[...] Il presente articolo lascia impregiudicati [...] gli altri atti giuridici dell'Unione che consentono l'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza [...] in materia penale.**
3. Fatto salvo il presente regolamento, la procedura applicabile allo svolgimento [...] di **un'udienza in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro [...] richiedente. Le autorità competenti che ricevono e che presentano la richiesta concordano le modalità pratiche.**
4. È assicurata la riservatezza delle comunicazioni tra indagato, imputato o condannato e il relativo difensore prima e durante l'udienza tenuta in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.
5. Prima dell'audizione di un minore in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, i titolari della responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, punto 2, della direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ o altro adulto idoneo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della medesima direttiva ne sono informati prontamente. L'autorità competente decide se escutere un minore in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza tenendo conto dell'interesse superiore del minore.

³⁶ Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

6. Qualora il diritto nazionale dello Stato membro preveda la registrazione dell'udienza nelle cause nazionali, le stesse norme si applicano all'udienza in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza nelle cause transfrontaliere. Gli Stati membri adottano misure adeguate **in conformità del diritto nazionale** per assicurare che la registrazione sia protetta e non sia divulgata al pubblico.
7. [...]

CAPO V

SERVIZI FIDUCIARI, EFFETTI GIURIDICI DEI DOCUMENTI ELETTRONICI E PAGAMENTO ELETTRONICO DELLE SPESE

Articolo 9

Firme elettroniche e sigilli elettronici

1. Alle comunicazioni elettroniche ai sensi del presente regolamento si applica il quadro giuridico generale per l'uso di servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
2. Qualora il documento trasmesso con comunicazione elettronica a norma dell'articolo 3 richieda [...] un sigillo o una firma [...] **in conformità degli atti giuridici elencati negli allegati I e II**, possono essere utilizzati il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata [...] di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 [...].

3. Qualora il documento trasmesso con comunicazione elettronica **nei casi [...] di cui all'articolo [...] 4, paragrafo 2**, del presente regolamento richieda [...] **la firma della persona che lo trasmette, la persona in questione si conforma a tale obbligo mediante:**
- a) **l'identificazione elettronica con un livello di garanzia quale definito all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 910/2014; o**
 - b) **la firma elettronica qualificata quale definita all'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) n. 910/2014.**

Articolo 10

Effetti giuridici dei documenti elettronici

I documenti trasmessi con comunicazione elettronica non sono privati dell'effetto giuridico né sono considerati inammissibili nelle procedure giudiziarie transfrontaliere a norma degli atti giuridici elencati negli allegati I e II per il solo fatto della loro forma elettronica.

Articolo 11

Pagamento elettronico delle spese

1. Gli Stati membri prevedono la possibilità di pagamento elettronico delle spese, anche da Stati membri diversi da quello in cui ha sede l'autorità competente.
2. [...] **Qualora i mezzi disponibili di pagamento elettronico delle spese lo consentano, essi sono accessibili** tramite il punto di accesso elettronico europeo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI PROCEDURALI E VALUTAZIONE

Articolo 12

Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione

1. La Commissione adotta gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato, stabilendo quanto segue:
 - a) le specifiche tecniche che definiscono i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;
 - b) le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione;
 - c) gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni e un livello elevato di cibersicurezza per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell'ambito del sistema informatico decentrato;
 - d) gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato.
 - e) **standard procedurali digitali quali definiti all'articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2022/850;**
 - f) **un calendario di attuazione che stabilisca, tra l'altro, le date disponibili del software di implementazione di riferimento di cui all'articolo 13, la sua installazione da parte delle autorità competenti e, se del caso, il completamento dei necessari adeguamenti ai sistemi informatici nazionali per garantire la conformità ai requisiti di cui alle lettere da a) a e); e**

- g) le specifiche tecniche del punto di accesso elettronico europeo, compresi gli strumenti utilizzati per l'identificazione elettronica dell'utente al livello di garanzia di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 910/2014 e il periodo di conservazione delle informazioni e dei documenti.**
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16.
 3. Gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 3 e 4, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 2, [...] 10 e **11**, sono adottati entro il [due anni dall'entrata in vigore].
 4. Gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 1, [...] **7 bis**, 8 e 9, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, **punti 6 e 9 bis** sono adottati entro il [tre anni dall'entrata in vigore].
 5. Gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 6, 10 e 11, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 3, 4, 5 e 9, sono adottati entro il [cinque anni dall'entrata in vigore].
 6. Gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 2, 5, 7 e 12, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti [...] 7 e 8, sono adottati entro il [sei anni dall'entrata in vigore].
 7. **Il calendario per l'adozione degli atti di esecuzione a norma del presente articolo e il periodo di transizione a norma dell'articolo 24 figurano nell'allegato III.**

Articolo 13

Software di implementazione di riferimento

1. La Commissione è responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, manutenzione e sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
2. La Commissione offre, mantiene e sostiene gratuitamente il software di implementazione di riferimento.
3. **Il software di implementazione di riferimento offre un'interfaccia comune per comunicare con altri sistemi informatici nazionali.**

Articolo 14

Costi del sistema informatico decentrato, del punto di accesso elettronico europeo e dei [...] sistemi informatici nazionali

1. Ciascuno Stato membro o **entità che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato quale definita all'articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio** sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato [...] **per i quali è responsabile.**
2. Ciascuno Stato membro o **entità che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato [...] quale definita all'articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio** sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi **pertinenti** sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.

3. Nulla osta a che gli Stati membri chiedano sovvenzioni per sostenere le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 nel contesto dei pertinenti programmi finanziari dell'Unione.
4. Le agenzie e gli organi dell'Unione sostengono i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei componenti che costituiscono il sistema informatico decentrato soggetti alla loro competenza.
5. Ciascuna agenzia e ciascun organo dell'Unione sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi di gestione dei casi per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.
6. La Commissione sostiene tutti i costi relativi al punto di accesso elettronico europeo.

Articolo 15

Protezione delle informazioni trasmesse

1. L'autorità competente è considerata **un** titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del regolamento (UE) 2018/1725 o della direttiva (UE) 2016/680 per quanto concerne il trattamento dei dati personali inviati o ricevuti tramite il sistema informatico decentrato.
2. La Commissione è considerata essere il titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto concerne il trattamento dei dati personali da parte del punto di accesso elettronico europeo.
3. L'autorità competente provvede a che le informazioni trasmesse ad altra autorità competente in una procedura giudiziaria transfrontaliera che sono considerate riservate [...] **ai sensi del diritto dello Stato membro che le trasmette [...] siano soggette alle norme in materia di riservatezza stabilite nel diritto dell'Unione e nel diritto nazionale dello Stato membro a cui sono destinate.**

Articolo 16
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011³⁷.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17
Monitoraggio e valutazione

1. [...] **Sei anni [...] dopo la data di [...] entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui di cui all'articolo 12 [...], paragrafo 6, e successivamente ogni cinque anni,** la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corroborata dalle informazioni trasmesse dagli Stati membri e da essa raccolte.
2. Fatto salvo il caso in cui si applichi una procedura di comunicazione equivalente a norma di altro atto giuridico dell'Unione, [...] gli Stati membri trasmettono alla Commissione su base annuale le **seguenti** informazioni d'interesse per la valutazione del funzionamento e dell'applicazione del presente regolamento [...]:

³⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- a) **a decorrere da quattro anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno degli atti di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafi da 3 a 6, i costi sostenuti [...] per la creazione o l'adattamento dei rispettivi pertinenti sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con i punti di accesso;**
- b) **a decorrere da cinque anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, la durata dei procedimenti giudiziari di primo grado, dalla data in cui l'autorità competente riceve la domanda fino alla data della decisione, a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 3, 4 e 8, [...] se del caso;**
- c) **a decorrere da cinque anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno degli atti di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafi da 3 a 6, il tempo necessario per trasmettere informazioni relative alla decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria oppure, ove non applicabile, per trasmettere i risultati dell'esecuzione di tale sentenza o decisione giudiziaria, a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti da 2 a 8 e da 9 bis a 11, raggruppati per atto giuridico corrispondente, se del caso;**

[...]

- [...] d) **a decorrere da cinque anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno degli atti di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafi da 3 a 6, il numero di [...] richieste [...] trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato [...] in conformità dell'articolo 3, [...] paragrafo 1, se del caso.**

[...]

3. **Allo scopo di stabilire un campione, ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate di raccogliere dati sul numero di udienze che tali autorità hanno tenuto facendo ricorso alla videoconferenza o ad altra tecnologia di comunicazione a distanza a norma degli articoli 7 e 8. Tali dati sono trasmessi alla Commissione a decorrere da un anno dalla data di applicazione del presente regolamento.**
4. Il software di implementazione di riferimento e, se possibile, il sistema back-end nazionale sono programmati per raccogliere i dati di cui al paragrafo [...] 2, [...] lettere b), c) e d), e trasmettono annualmente tali dati alla Commissione.

Articolo 18

Informazioni da comunicare alla Commissione

[...] 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro [*sei mesi dall'entrata in vigore*] le seguenti informazioni affinché siano messe a disposizione sul portale europeo della giustizia elettronica:

[...]

[...] a) descrizione dell'ordinamento giuridico e delle procedure nazionali applicabili alla videoconferenza **in conformità degli articoli 7 e 8;**

[...] b) informazioni sulle spese dovute [...] **nell'ambito di procedimenti a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I;**

[...] c) indicazioni dei metodi di pagamento elettronico disponibili per le spese dovute nel contesto di cause transfrontaliere.

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche a tali informazioni.

[...] 2. Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione se sono in grado di **applicare l'articolo 7 o l'articolo 8 ovvero di far funzionare il sistema informatico decentrato** prima di quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione rende tali informazioni disponibili in formato elettronico, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

CAPO VII

MODIFICHE DI ATTI GIURIDICI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Articolo 19

Modifiche del regolamento (CE) n. 1896/2006³⁸

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 è così modificato:

1) all'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La domanda è presentata [...] mediante i mezzi elettronici di comunicazione previsti all'articolo [...] 4 del regolamento (UE) .../... [*il presente regolamento*]^{39*}, **su supporto cartaceo** o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.";

³⁸ Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).

³⁹ * Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L [...] del [...] pag.[...]).

2) all'articolo 7, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"6. La domanda è firmata dal ricorrente o, se del caso, dal suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica conformemente al paragrafo 5, [...] **l'obbligo di firmare la domanda è soddisfatto** a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) .../... [il presente regolamento]^{40*}. Tale firma elettronica è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.";

3) **all'articolo 13 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 2:**

"2. L'ingiunzione di pagamento europea può essere notificata o comunicata al convenuto mediante i mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione di cui all'articolo 19 e all'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784.";

[...] 4) l'articolo 16 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'opposizione è presentata [...] mediante i mezzi elettronici di comunicazione previsti all'articolo [...] 4 del regolamento (UE) .../... [il presente regolamento]^{41*}, **su supporto cartaceo** o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.";

⁴⁰ *Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L [...] del [...] pag. [...]).

⁴¹ *Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L [...] del [...] pag. [...]).

b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"5. L'opposizione reca la firma del convenuto o, se del caso, del suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica conformemente al paragrafo [...] 4, [...] **l'obbligo di firmare la domanda è soddisfatto** a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) .../... [*il presente regolamento*]^{42*}. Tale firma elettronica è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari."

Articolo 20

Modifiche del regolamento (CE) n. 861/2007⁴³

Il regolamento (CE) n. 861/2007 è così modificato:

1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all'allegato I e presentandolo all'organo giurisdizionale competente direttamente, oppure tramite i servizi postali, mediante i mezzi elettronici di comunicazione previsti all'articolo [...] 4 del regolamento (UE) .../... [*il presente regolamento*]^{44*} o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. Il modulo di domanda comprende una descrizione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, è accompagnato da ogni documento giustificativo pertinente.";

⁴² *Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L [...] del [...] pag. [...]).

⁴³ Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).

⁴⁴ *Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L [...] del [...] pag. [...]).

2) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) tramite i servizi postali;"

3) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) mediante i mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione di cui all'articolo 19 e all'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784; o";

4) all'articolo 13, paragrafo 1, è inserita una nuova lettera c):

"c) mediante il punto di accesso elettronico europeo istituito a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE).../... [il presente regolamento], a condizione che il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso di tali procedimenti giudiziari.";

5) all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Tutte le comunicazioni non contemplate al paragrafo 1 tra l'organo giurisdizionale e le parti o altre persone coinvolte nel procedimento sono effettuate per via elettronica con avviso di ricevimento, qualora tale mezzo di comunicazione sia disponibile sul piano tecnico e ammissibile secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, purché la parte o la persona abbia previamente accettato tale mezzo di comunicazione o, secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui tale parte o persona ha il domicilio o la residenza abituale, abbia l'obbligo giuridico di accettare tale mezzo di comunicazione oppure mediante i mezzi elettronici di comunicazione previsti all'articolo [...] 4 del regolamento (UE) .../... [il presente regolamento].";

[...] 6) all'articolo 15 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri provvedono affinché le parti possano pagare le spese di giudizio per via elettronica con mezzi di pagamento a distanza, che consentano alle parti di effettuare il pagamento anche da uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organo giurisdizionale, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) .../... [*il presente regolamento*]^{45*}."

Articolo 21

Modifiche del regolamento (CE) n. 655/2014⁴⁶

Il regolamento (UE) n. 655/2014 è così modificato:

1) all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La domanda e la documentazione giustificativa possono essere presentate con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso a norma delle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata la domanda oppure con i mezzi elettronici di comunicazione previsti all'articolo [...] 4 del regolamento (UE) .../... [*il presente regolamento*]^{47*}."

⁴⁵ *Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L [...] del [...] pag. [...]).

⁴⁶ Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 59).

⁴⁷ *Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L [...] del [...] pag. [...]).

2) all'articolo 17, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La decisione sulla domanda è comunicata al creditore in conformità della procedura prevista dal diritto dello Stato membro d'origine per provvedimenti nazionali equivalenti oppure con i mezzi elettronici di comunicazione previsti all'articolo [...] 4 del regolamento (UE) .../... [*il presente regolamento*]^{48*}.";

3) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29

Trasmissione dei documenti

1. Nei casi in cui il presente regolamento prevede la trasmissione di documenti in conformità del presente articolo, tale trasmissione è effettuata in conformità del regolamento (UE) .../... [*il presente regolamento*]^{49*} per quanto riguarda la comunicazione tra autorità, ovvero con qualsiasi mezzo appropriato laddove la comunicazione sia effettuata dai creditori, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento trasmesso e che tutte le informazioni in esso contenute siano facilmente leggibili.
2. L'autorità giudiziaria o l'autorità che abbia ricevuto documenti in conformità del paragrafo 1 trasmette, entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno della ricezione:
 - a) un avviso di ricevimento all'autorità che ha trasmesso i documenti, a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) .../... [*il presente regolamento*]^{50*}; o

⁴⁸ *Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L [...] del [...] pag. [...]).

⁴⁹ *Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L [...] del [...] pag. [...]).

⁵⁰ *Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L [...] del [...] pag. [...]).

- b) un avviso di ricevimento al creditore o alla banca che ha trasmesso i documenti, con i mezzi più rapidi.

L'autorità giudiziaria o l'autorità che abbia ricevuto documenti in conformità del paragrafo 1 si avvale del modulo standard elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2.";

- 4) l'articolo 36 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La domanda relativa a un ricorso ai sensi degli articoli 33, 34 o 35 è presentata utilizzando il modulo di ricorso elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento:

- a) con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso dalle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata;
- b) mediante i mezzi elettronici di comunicazione previsti all'articolo [...] 4 del regolamento (UE) .../... [*il presente regolamento*]^{51*}.";

⁵¹ * Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L [...] del [...] pag.[...]).

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatto salvo il caso in cui la domanda sia stata presentata dal debitore conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 35, paragrafo 3, la decisione sulla domanda è emessa dopo che entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di far valere le rispettive ragioni, anche con appropriati strumenti della tecnologia della comunicazione previsti e accettati dal diritto nazionale di ciascuno degli Stati membri interessati o previsti dal regolamento (UE) .../... [*il presente regolamento*]^{52*}."

Articolo 22

Modifiche del regolamento [...] 2015/848⁵³

Il regolamento (UE) [...] 2015/848 è così modificato:

1) all'articolo 42, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: "La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) .../... [*il presente [...] regolamento*]^{54*}.";

⁵² * Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L [...] del [...] pag.[...]).

⁵³ Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

⁵⁴ * Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L [...] del [...] pag. [...]).

2) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

"Articolo 53

Diritto di insinuazione dei crediti

Il creditore straniero può insinuare i crediti nella procedura d'insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura o con i mezzi elettronici di comunicazione previsti all'articolo [...] 4 del regolamento (UE) .../... [il presente regolamento]^{55*}.

Ai fini esclusivi dell'insinuazione dei crediti non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista legale.";

3) all'articolo 57, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) .../... [il presente [...] regolamento]^{56*}."

Articolo 22 bis

Modifiche del regolamento (CE) n. 805/2004⁵⁷

Il regolamento (CE) n. 805/2004 è così modificato:

all'articolo 13, paragrafo 1, è inserita una nuova lettera e):

"e) notificazione con i mezzi elettronici di cui all'articolo 19 e all'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784."

⁵⁵ * Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L [...] del [...] pag. [...]).

⁵⁶ * Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L [...] del [...] pag. [...]).

⁵⁷ **Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15).**

Articolo 22 ter
Modifiche del regolamento (UE) n. 606/2013⁵⁸

Il regolamento (UE) n. 606/2013 è così modificato:

1) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora la persona che determina il rischio risieda nello Stato membro d'origine, la notifica è effettuata conformemente al diritto di tale Stato membro. Qualora la persona che determina il rischio risieda in uno Stato membro diverso da quello d'origine, la notifica è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente o mediante mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784. Qualora la persona che determina il rischio risieda in un paese terzo, la notifica è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

Nelle situazioni in cui non è noto l'indirizzo della persona che determina il rischio o in cui tale persona si rifiuta di accusare ricevuta della notifica si applica il diritto dello Stato membro d'origine.";

⁵⁸ **Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4).**

2) all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora la persona che determina il rischio risieda nello Stato membro richiesto, la notifica è effettuata conformemente al diritto di tale Stato membro. Qualora la persona che determina il rischio risieda in uno Stato membro diverso da quello richiesto, la notifica è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente o mediante mezzi elettronici per la notificazione e comunicazione ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784. Qualora la persona che determina il rischio risieda in un paese terzo, la notifica è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

Nelle situazioni in cui non è noto l'indirizzo della persona che determina il rischio o in cui tale persona si rifiuta di accusare ricevuta della notifica si applica il diritto dello Stato membro richiesto."

Articolo 22 quater

Modifiche del regolamento (UE) 2020/1784⁵⁹

Il regolamento (UE) 2020/1784 è così modificato:

1) all'articolo 12, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli agenti diplomatici o consolari, nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell'articolo 17, e l'autorità o il soggetto, nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell'articolo 18, dell'articolo 19, dell'articolo 19 bis, o dell'articolo 20, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto e che il modulo L di cui all'allegato I o una dichiarazione scritta di rifiuto devono essere inviati rispettivamente a tali agenti o a tale autorità o soggetto.";

⁵⁹ Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (rifusione) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).

2) all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il presente articolo si applica anche alle altre modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2, ad eccezione dell'articolo 19 bis.";

3) dopo l'articolo 19 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 19 bis

Notificazioni e comunicazioni per via elettronica mediante il punto di accesso elettronico europeo

1) **È possibile notificare o comunicare atti giudiziari direttamente a una persona che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro mediante il punto di accesso elettronico europeo istituito a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla digitalizzazione], a condizione che il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di tale mezzo elettronico per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso di tali procedimenti giudiziari.**

2) **Il destinatario conferma di aver ricevuto gli atti mediante avviso di ricevimento nel quale figura la data del ricevimento. La data di notificazione o comunicazione degli atti è quella indicata nell'avviso di ricevimento. Lo stesso vale nel caso in cui si sia avviato alla notificazione o comunicazione degli atti rifiutati a norma dell'articolo 12, paragrafo 5.";**

4) all'articolo 37 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 3:

"3) L'articolo 19 bis si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di tre anni dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) .../...[il presente regolamento]."

CAPO VIII

MODIFICHE DI ATTI GIURIDICI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo 23

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1805⁶⁰

Il regolamento (UE) 2018/1805 è così modificato:

1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il provvedimento di congelamento è trasmesso mediante un certificato di congelamento. L'autorità di emissione trasmette il certificato di congelamento di cui all'articolo 6 direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento [...].";

2) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'autorità di esecuzione riferisce all'autorità di emissione in merito all'esecuzione del provvedimento di congelamento, fornendo anche una descrizione dei beni congelati e, se disponibile, una stima del loro valore. Essa vi provvede [...] senza indebito ritardo dopo che l'autorità di esecuzione è stata informata dell'esecuzione del provvedimento di congelamento.";

⁶⁰ Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1).

3) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'eventuale decisione di non riconoscere o non dare esecuzione al provvedimento di congelamento è presa senza indugio e comunicata immediatamente all'autorità di emissione [...] ⁶¹.";

4) all'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorità di esecuzione comunica [...] senza indugio [...] ⁶²[...] la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento.";

5) all'articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'autorità di esecuzione [...]informa immediatamente l'autorità di emissione [...] ⁶³[...] del rinvio dell'esecuzione del provvedimento di congelamento indicando i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso.

⁶¹ [...]
⁶² [...]
⁶³ [...]

"3. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione prende immediatamente le misure necessarie all'esecuzione del provvedimento di congelamento e ne informa l'autorità di emissione [...]"⁶⁴;

6) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'autorità di esecuzione può, tenuto conto delle circostanze del caso, presentare una richiesta motivata all'autorità di emissione per limitare la durata del congelamento. Tale richiesta, comprese le pertinenti informazioni di supporto, è trasmessa **direttamente all'autorità di emissione [...]**⁶⁵. Nell'esaminare tale richiesta, l'autorità di emissione tiene conto di tutti gli interessi, compresi quelli dell'autorità di esecuzione. L'autorità di emissione risponde alla richiesta quanto prima possibile. Se non è d'accordo con la limitazione, l'autorità di emissione ne comunica i motivi all'autorità di esecuzione. In tal caso, il bene rimane congelato in conformità del paragrafo 1. In caso di mancata risposta dell'autorità di emissione entro sei settimane dal ricevimento della richiesta, l'autorità di esecuzione non ha più l'obbligo di eseguire il provvedimento di congelamento.";

⁶⁴ [...]

⁶⁵ [...]

7) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il provvedimento di confisca è trasmesso mediante un certificato di confisca. L'autorità di emissione trasmette il certificato di confisca di cui all'articolo 17 direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento[...]⁶⁶.";

8) all'articolo 16, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione [...]⁶⁷ qualora: (...)";

9) all'articolo 18, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Non appena l'esecuzione del provvedimento di confisca è conclusa, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione dei risultati dell'esecuzione [...]⁶⁸[...].";

⁶⁶ [...]
⁶⁷ [...]
⁶⁸ [...]

10) all'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'eventuale decisione di non riconoscere o non dare esecuzione al provvedimento di confisca è presa senza indugio e comunicata immediatamente all'autorità di emissione [...] ⁶⁹ .";

11) all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'autorità di esecuzione comunica all'autorità di emissione [...] senza indugio [...] ⁷⁰ [...] la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca.";

12) all'articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione, senza indugio [...] ⁷¹ [...], del rinvio dell'esecuzione del provvedimento di confisca, specificando i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso.";

⁶⁹ [...]
⁷⁰ [...]
⁷¹ [...]

13) all'articolo 21, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione prende, senza indugio, le misure necessarie all'esecuzione del provvedimento di confisca e ne informa l'autorità di emissione [...]"⁷²;

13 bis) all'articolo 25:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Mezzi di comunicazione";

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le comunicazioni ufficiali ai sensi del presente regolamento tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione, in particolare in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 18, paragrafo 6, dell'articolo 19, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 21, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 27, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 31, paragrafo 2, terzo comma, sono effettuate in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE).../... [il presente regolamento]^{73*}.

Qualora uno Stato membro abbia designato una o più autorità centrali, anche la comunicazione ufficiale con l'autorità centrale o le autorità centrali di un altro Stato membro è effettuata in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE).../... [il presente regolamento].

⁷²

⁷³ *Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L [...] del [...] pag. [...]).

Se necessario, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano senza indugio al fine di garantire l'applicazione efficace del presente regolamento, avvalendosi di qualsiasi mezzo di comunicazione appropriato.

Nei casi in cui il presente regolamento prevede che la comunicazione tra le autorità possa essere effettuata con qualsiasi mezzo o con qualsiasi mezzo appropriato, le autorità dovrebbero avere la facoltà di decidere quale metodo di comunicazione utilizzare.";

14) all'articolo 27, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

- "2. L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione [...] ⁷⁴[...] del ritiro di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca, così come di qualsiasi decisione o misura che determini il ritiro di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca.
3. L'autorità di esecuzione pone fine all'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca non appena sia stata informata dall'autorità di emissione in conformità del paragrafo 2, nella misura in cui l'esecuzione non sia ancora stata conclusa. L'autorità di esecuzione trasmette allo Stato di emissione[...] senza indebito ritardo [...] ⁷⁵[...] una conferma della cessazione.";

⁷⁴ [...]

⁷⁵ [...]

15) all'articolo 31, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La consultazione, o almeno i relativi risultati, è registrata [...] ⁷⁶."

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri iniziano a usare il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo [...] **4, paragrafi 1 e 2**, il primo giorno del mese successivo al periodo di [...] **tre** anni che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Gli Stati membri usano il sistema informatico decentrato per le procedure avviate a decorrere dal giorno di cui al primo comma.

2. Gli Stati membri iniziano a usare il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo [...] **4, paragrafi 1 e 2**, il primo giorno del mese successivo al periodo di [...] **tre** anni che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 4.

Gli Stati membri usano il sistema informatico decentrato per le procedure avviate a decorrere dal giorno di cui al primo comma.

⁷⁶ [...]

3. Gli Stati membri iniziano a usare il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e [...] **all'articolo 4, paragrafi 1 e 2**, il primo giorno del mese successivo al periodo di [...] **tre** anni che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

Gli Stati membri usano il sistema informatico decentrato per le procedure avviate a decorrere dal giorno di cui al primo comma.

4. Gli Stati membri iniziano a usare il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e **all'articolo 4, paragrafi 1 e 2**, il primo giorno del mese successivo al periodo di [...] **tre** anni che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 6.

Gli Stati membri usano il sistema informatico decentrato per le procedure avviate a decorrere dal giorno di cui al primo comma.

Articolo 25

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal [primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO [...] I**Atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale**

- 1) Direttiva [...] **2003/8/CE** del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie
- 2) Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
- 3) Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
- 4) Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità
- 5) Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
- 6) Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo
- 7) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione).

7 bis) Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile


8) Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

9) Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza

10) Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

11) Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate

12) Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori



ALLEGATO [...] II

Atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale

1)[...]

2) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

3) Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio

4) Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie

5) Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

6) Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

7) Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive

8) Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare

9) Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali

9 bis) Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo

10) Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale

11) Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

ALLEGATO III

**Calendario per l'adozione degli atti di esecuzione da parte della Commissione
- Periodo transitorio**

1) Atto di esecuzione: articolo 12, paragrafo 3, due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento

Periodo transitorio: articolo 24, paragrafo 1, tre anni dopo l'adozione dell'atto di esecuzione

Atti giuridici contemplati:

- regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (allegato I, punto 3)
- regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (allegato I, punto 4)
- decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (allegato II, punto 2)
- direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (allegato II, punto 10)
- regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (allegato II, punto 11)

2) Atto di esecuzione: articolo 12, paragrafo 4, tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento

Periodo transitorio: articolo 24, paragrafo 2, tre anni dopo l'adozione dell'atto di esecuzione

Atti giuridici contemplati:

- **direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (allegato I, punto 1)**
- **regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (allegato I, punto 7 bis)**
- **regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (allegato I, punto 8)**
- **regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (allegato I, punto 9)**
- **decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (allegato II, punto 6)**
- **direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europea (allegato II, lettera 9 bis)**

3) Atto di esecuzione: articolo 12, paragrafo 5, cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento

Periodo transitorio: articolo 24, paragrafo 3, tre anni dopo l'adozione dell'atto di esecuzione

Atti giuridici contemplati:

- **regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (allegato I, punto 6)**
- **regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (allegato I, punto 10)**
- **regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (allegato I, punto 11)**
- **decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (allegato II, punto 3)**
- **decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (allegato II, punto 4)**
- **decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (allegato II, punto 5)**
- **decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (allegato II, punto 9)**

4) Atto di esecuzione: articolo 12, paragrafo 6, sei anni dopo l'entrata in vigore del regolamento

Periodo transitorio: articolo 24, paragrafo 4, tre anni dopo l'adozione dell'atto di esecuzione

Atti giuridici contemplati:

- **regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (allegato I, punto 2)**
- **regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (allegato I, punto 5)**
- **regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (allegato I, punto 7)**
- **regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (allegato I, punto 12)**
- **decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (allegato II, punto 7)**
- **decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (allegato II, punto 8)**